



STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE SUAP - NOTA N. 1/2014

Sommario

AUA – AVVIO DEL PROCEDIMENTO	1
CESSAZIONE ATTIVITA': OBBLIGO DELLA SCIA SALVO CHE PER IL SUBINGRESSO	2
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' CONSEGUENTE AD UN TRASFERIMENTO.....	2
AFFITTI/CESSIONE DI AZIENDA.....	3
CASI DI RICHIESTA DI SCIA CONTESTUALE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANE E PRODUTTIVE.....	4
APERTURA DI DEPOSITO/MAGAZZINO/PUNTO VENDITA	4
CASI PARTICOLARI	5

Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013, che ha istituito l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), i compiti assegnati agli Sportelli Unici sono stati incrementati di un altro importante elemento.

Pertanto, se da un lato continua il lavoro di standardizzazione delle procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive con l'obiettivo di assicurare l'unicità e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, dall'altro si è intrapreso un intenso dialogo istituzionale con la Provincia di Bergamo per costruire un unico procedimento provinciale.

AUA – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Come ricordato nel paragrafo iniziale, il 13 giugno è entrato in vigore il regolamento che disciplina la richiesta e il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Regione Lombardia ha fornito indicazioni agli addetti ai lavori e agli utenti emanando una circolare "Primi indirizzi AUA" il 1 agosto 2013; più di recente il Ministero dell'Ambiente ha diffuso la propria circolare esplicativa (Prot. 49801 del 7.11.2013).

Si richiama l'attenzione dei Responsabili SUAP sui seguenti aspetti che la circolare regionale affida agli Sportelli Unici delle Attività Produttive:

- un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione;
- ricevere dal Gestore e trasmettere in via telematica all'Autorità Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni;
- trasmettere al Gestore il provvedimento AUA adottato dall'Autorità Competente nel caso in cui, oltre ai titoli sostituiti dall'AUA, non siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
- attivare il procedimento unico ed indire la conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del DPR n.160/2010, provvedendo quindi all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento nel caso siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.



Al fine di consentire a tutti i Suap della Provincia di adottare comportamenti uguali e di avviare correttamente il procedimento del DPR 160/2010, anche quando contiene la domanda di Autorizzazione ai sensi del DPR 59/2013, si allega il modello realizzato dall'ing. Valenti, utilizzato dai SUAP Consorzio Servizi Val Cavallina e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, che si ringrazia per il lavoro svolto e per aver consentito alla sua condivisione.

Si informa inoltre che la Provincia di Bergamo ha realizzato un apposito Portale per la compilazione e l'invio telematico ai SUAP della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (aia.provincia.bergamo.it).

Sui siti della Provincia ([sezione AUA](#)) e della Camera di Commercio ([sezione SUAP](#)) sono disponibili i riferimenti normativi e i materiali dei seminari di approfondimento tenuti nei mesi di ottobre e novembre 2013.

CESSAZIONE ATTIVITA': OBBLIGO DELLA SCIA SALVO CHE PER IL SUBINGRESSO

Nel caso di dichiarazione di cessazione dell'attività per chiusura definitiva l'utente deve inviare pratica contestuale al Registro Imprese e al SUAP.

Poiché la cessazione dell'attività non rientra tra gli adempimenti che obbligatoriamente devono essere effettuati nello stesso giorno in cui ha luogo l'evento, non rientrando nei casi disciplinati dall'articolo 5, comma 5, del DPR 160/2010, **il Registro delle Imprese**, nel caso di comunicazione della cessazione dell'attività non contestuale, **verifica se l'adempimento sia stato già effettuato nei confronti del SUAP** con altre modalità (es. pratica only SUAP, PEC to PEC...) **accedendo a SU.RI.**

In caso di esito positivo, si procede con l'evasione della pratica.

In caso di esito negativo, si procede a respingere la pratica chiedendo all'utente di effettuare l'adempimento relativo alla comunicazione della cessazione dell'attività mediante la compilazione di una pratica contestuale.

Tale modalità è prevista solo nel caso di cessazione definitiva dell'attività.

Nel caso di cessazione dell'attività per cessione/affitto dell'azienda, sarà necessario inviare al SUAP, contestualmente alla pratica ComUnica dell'impresa che inizia l'attività, solo la SCIA di avvio per sub-ingresso. Il SUAP recepirà d'ufficio, pertanto, la cessazione dell'attività da parte del soggetto cedente (vedasi anche paragrafo successivo "Affitti/Cessione di Azienda").

ATTENZIONE: qualora i regolamenti Comunali prevedano sanzioni nel caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività, anche in caso di cessione/affitto d'azienda, dovranno essere immediatamente disapplicati e modificati nel rispetto delle normative sovraordinate di rango comunitario (d.lgs 59/2010 di recepimento).

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' CONSEGUENTE AD UN TRASFERIMENTO

In caso di trasferimento dell'attività in altro Comune, poiché i sistemi informatici attualmente non consentono l'allegazione di due SCIA nella stessa pratica, l'utente procederà con:

- invio di una pratica only SUAP al Comune in cui è cessata l'attività nella quale dovrà essere precisato da parte dell'utente il motivo per cui si effettua l'adempimento solo al Comune;



COLDIRETTI
BERGAMO

- invio di una pratica al Registro Imprese con allegata la SCIA di avvio dell'attività da inviare contestualmente al Comune in cui l'impresa ha trasferito l'attività.

Nel caso di trasferimento della sede legale (coincidente con la sede operativa) di una società, l'adempimento del trasferimento è effettuato dal Notaio che ha stipulato l'atto di modifica dello statuto (nel caso di società di capitali) o dei patti sociali (nel caso di società di persone).

Poiché il Notaio non effettua generalmente l'adempimento nei confronti del SUAP, il Registro Imprese, in fase di evasione della pratica di trasferimento della sede, procede ad inibire d'ufficio la prosecuzione dell'attività all'indirizzo della sede legale notificando la notizia all'impresa e al Notaio.

L'impresa dovrà, pertanto, procedere con:

- invio di una pratica only SUAP al Comune in cui è cessata l'attività nella quale dovrà essere precisato da parte dell'utente il motivo per cui si effettua l'adempimento solo al Comune;
- invio di una pratica al Registro Imprese, per la comunicazione di avvio dell'attività presso il nuovo indirizzo della sede legale con allegata la SCIA di avvio dell'attività da inviare contestualmente al Comune in cui l'impresa ha trasferito l'attività.

AFFITTI/CESSIONE DI AZIENDA

La cessione del godimento dell'azienda potrebbe concretizzarsi nelle seguenti casistiche:

1. Vendita definitiva della proprietà dell'azienda;
2. Vendita dell'azienda con riserva di proprietà a favore del cedente;
3. Cessione dell'azienda per affitto.

I casi 2 e 3 possono essere assimilati in quanto potrebbe verificarsi la situazione in cui il cedente dell'azienda rientri in possesso dell'azienda stessa. Infatti, nel caso di vendita con riserva di proprietà, il cedente potrebbe rientrare in possesso dell'azienda a seguito del verificarsi di una delle clausole inserite nel contratto (es. mancato pagamento delle rate...). Nel caso, invece, di affitto dell'azienda, l'azienda torna di "piena proprietà" del cedente sia in caso di scadenza naturale del contratto, sia di risoluzione anticipata del contratto d'affitto per una delle clausole previste dalla Legge o inserite nel contratto stesso.



Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto d'affitto o di causa di riserva di proprietà, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni in capo all'affittuario che torna in possesso dell'attività:

CASO

A. continua in proprio l'attività

B. non continua l'attività ma:

ADEMPIMENTO

necessaria una SCIA contestuale RI/SUAP

1b. esegue lavori di manutenzione	È necessario inviare SCIA only SUAP per reintestazione/sospensione dell'attività
2b. cerca altro acquirente	È necessario inviare SCIA only SUAP per reintestazione/sospensione dell'attività
3b. affitta ad altri	- il cedente può non inviare SCIA (vedi paragrafo precedente sulla cessazione); - invio della SCIA contestuale RI/SUAP per chi inizia.
4b. se dopo aver sospeso (ved. Punto 1b) cessa definitivamente	inviare SCIA only SUAP

CASI DI RICHIESTA DI SCIA CONTESTUALE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANE E PRODUTTIVE

Le comunicazioni di avvio/modifica/sospensione di attività effettuate al Registro delle Imprese **non devono** essere effettuate allegando SCIA contestuale al SUAP ad **esclusione delle attività soggette ad autorizzazione/nulla osta** ecc per le quali è necessario allegare alla pratica ComUnica il titolo autorizzatorio o la SCIA contestuale (consulta elenco attività presente sul sito della CCIAA di Bergamo al percorso <http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/camera/suap/informazioni-per-l-invio-delle-pratiche-al-suap-lato-impresa/>).

Se un Suap ritiene che alcune attività siano invece soggette a SCIA potrà segnalarlo inviando una mail a suap@bg.camcom.it corredata dalle indicazioni normative a sostegno: questi "casi generali" saranno discussi alla prima "Cabina di regia dei SUAP" per valutarne l'estendibilità a livello provinciale.

Il Registro Imprese inviterà gli utenti, in caso di richiesta preventiva di informazioni in merito all'avvio delle attività, a consultare sempre il SUAP per verificare la necessità dell'invio della SCIA al Comune di competenza. Nel caso in cui il SUAP, verificata l'attività e le modalità di svolgimento della stessa (es. numero maggiore a 3 di dipendenti...) determini la necessità della SCIA, la pratica telematica trasmessa al Registro Imprese dovrà essere completa di SCIA da inviare contestualmente al SUAP di competenza.

APERTURA DI DEPOSITO/MAGAZZINO/PUNTO VENDITA

Nel caso in cui l'impresa utilizzi un deposito/magazzino/punto vendita l'apertura dello stesso deve sempre essere comunicata al SUAP contestualmente alla pratica Registro Imprese indipendentemente dalla presenza continuativa di addetti.



Nel caso delle attività i cui requisiti sono accertati dalla Camera di Commercio - *commercio all'ingrosso, impiantista DM 37/08, impresa di pulizia L. 82/94, facchinaggio L. 57/2004, agente di commercio* – l'esistenza di un deposito/magazzino/punto vendita comporterà l'invio di un'unica pratica telematica contenente una duplice SCIA: una per l'accertamento dei requisiti professionali, destinata al Registro delle Imprese, e un'altra destinata al SUAP.

L'adempimento nei confronti del SUAP dovrà essere sempre effettuato anche se deposito/magazzino/punto vendita è ubicato allo stesso indirizzo della sede legale.

CASI PARTICOLARI

1) Spray abbronzante

In base ad un parere Commissione Regionale per l'artigianato della Lombardia (soppressa con questo nome con l'abolizione delle Commissioni, ma sopravvissuta nella Legge regionale con funzioni consultive del dirigente regionale a cui possono ricorrere gli utenti in via amministrativa) l'attività di abbronzatura mediante spray veloci può essere esercitata solo se in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di "estetista".

Analogo parere è stato emesso dalla CRA dell'Emilia Romagna.

In merito si è interpellata l'ASL che ha chiesto tempo per effettuare alcuni approfondimenti e, anche per analizzare gli effetti della imminente pubblicazione delle Linee guida servizi alla persona, che potrebbe costituire l'occasione per definire organicamente la materia in accordo con ASL.

2) Discipline bionaturali

Ricordato che, al momento, la disciplina regionale lombarda non fornisce alcuna indicazione in merito alla pubblicità dell'attività nel repertorio delle notizie economico amministrative, al fine di evitare difformità di trattamento nel territorio per imprese che svolgono la medesima attività, si è deciso di stabilire una procedura unica.

L'inizio di attività di disciplina bio naturale è pertanto soggetto a:

-segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) che deve essere trasmessa contestualmente all'istanza di inizio dell'attività presentata con ComUnica al registro delle imprese (senza indicazione del Responsabile Tecnico da iscrivere nel REA).

3) Temporary shop

Per temporary shop si intende la vendita di prodotti relativi ai settori merceologici alimentare e non alimentare per un periodo di tempo limitato previo possesso di requisiti morali (e professionali per gli alimenti).

Non rientra nell'attività di Temporary Shop la vendita svolta in occasione di feste, fiere, manifestazioni, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone (già soggetta ad apposita disciplina, e a comunicazione "Only SUAP").

Non rientra nella disciplina dei Temporary shop nemmeno l'attività di somministrazione temporanea legata a manifestazioni, feste e fiere.

Essendo l'attività temporanea (apre/chiude in luoghi diversi) ma costituendo comunque l'esercizio gestionale dell'imprenditore si può accettare l'iscrizione presso la residenza fiscale dell'imprenditore indicandola anche



COLDIRETTI
BERGAMO

come sede legale, con la dicitura: **“Gestione di temporary shop sul territorio lombardo”**.

Per ogni apertura di Temporary Shop si dovrà procedere con l’invio di una pratica al Registro Imprese per la comunicazione di apertura dell’unità locale alla quale dovrà essere allegata la SCIA da inviare contestualmente al SUAP del Comune competente.

Come già detto il Comune potrebbe essere anche diverso da quello in cui il titolare fissa la sede dell’impresa la quale potrebbe coincidere con la residenza.

4) Asilo Nido

Al fine dell’avvio dell’attività di asilo nido è necessario che l’impresa proceda ad inviare una Comunicazione preventiva da effettuare al Comune di competenza.

Tale comunicazione dovrebbe essere effettuata contestualmente con la pratica di avvio dell’attività da inviare telematicamente al Registro Imprese; non trattandosi, però, di un’effettiva SCIA tale comunicazione potrebbe essere inviata al Comune anche con altre modalità; in questo caso, sarà necessario che l’utente allegghi alla pratica del Registro Imprese la documentazione preventivamente inviata al Comune.

Si precisa che la suddetta comunicazione preventiva non è da confondere con la comunicazione per la richiesta di accreditamento ASL; quest’ultima, infatti, potrebbe essere inviata anche successivamente all’avvio dell’attività.

La comunicazione per la richiesta di accreditamento ASL, se inviata prima della “Comunicazione preventiva” non costituisce titolo per l’avvio dell’attività di asilo nido.

5) Noleggio con conducente di Autobus

L’attività sembra rientrare nell’ambito dell’articolo 19 del DPR 241/90: sussistendo diverse interpretazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni si invierà apposito quesito ai Ministeri competenti.

6) Commercio Itinerante

Due recenti pareri Ministeriali (6 e 24 maggio 2013) confermano la possibilità di gestire il commercio itinerante con la SCIA non sussistendo esigenze di programmazione che possano chiamare la Pubblica Amministrazione ad esprimere un giudizio discrezionale.

Esistono però indicazioni contrastanti nella normativa regionale, seppur precedenti alle disposizioni del DPR 160/2010 e alla modifica dell’articolo 19 del DPR 241/90. Al fine di evitare contrasti interpretativi, e quindi applicativi, anche in questo caso si è deciso di sospendere i lavori e richiedere un parere a Regione Lombardia.

Bergamo, 13 gennaio 2014